



Il

**VERBALE DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERGIO PICCIN O.N.L.U.S.**

Il giorno venerdì 26 febbraio 2021, alle ore 20.00, presso la sede dell'Associazione sita in via G.B.Cima n. 3 a Conegliano (Tv), si è riunita, in seconda convocazione, in quanto la prima è andata deserta, l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione di Volontariato Sergio Piccin o.n.l.u.s. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione modifiche dello Statuto dell'Associazione per l'adeguamento alle norme previste dal nuovo "Codice del Terzo settore" (D. Lgs. n. 117 del 03.07.2017)

2) Varie ed eventuali

I presenti nominano quale Presidente dell'assemblea la signora Maria De Biasi e quale segretario verbalizzante la signora Anna Maria Brino, che accettano.

Il Presidente, constatata la presenza di n.11 soci intervenuti e n.29 soci rappresentati per delega, per un totale di n.40 soci su n.50 soci iscritti, rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita, ai sensi dello statuto vigente, per deliberare sull'ordine del giorno.

1) Approvazione modifiche dello Statuto dell'Associazione per l'adeguamento alle norme previste dal nuovo "Codice del Terzo settore" (D. Lgs. n. 117 del 03.07.2017)

Il Presidente dell'Associazione invita il socio Andrea Amistani a dare lettura del nuovo Statuto composto da n.34 articoli, spiegando che le modifiche statutarie si rendono necessarie e/o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Al termine della lettura e dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità dei soci, delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea, viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al Presidente di:

- apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del terzo settore;
- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore", e di espletare tutti i relativi adempimenti previsti dalla legge.

2) Varie ed eventuali

Nessuno dei presenti ha richiesto la parola.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 20.50 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

M. De Biasi

Il Verbalizzante

A.M. Brino

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERGIO PICCIN O.D.V.**STATUTO****ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERGIO PICCIN O.D.V."

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Organizzazione ha sede legale in Via G.B. Cima n° 3 nel comune di Conegliano (Treviso).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - STATUTO

L'Organizzazione di Volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 N. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5 - FINALITA' E ATTIVITA'

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e in particolare:

- dare assistenza alle persone che a causa di un danno fisico e/o psichico di carattere organico non sono in grado di autogestirsi;
- essere strumento di iniziazione educativa alla solidarietà sociale e non di mera sopravvivenza delle persone più deboli e non autosufficienti.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017:

- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e

2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- lettera d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- attività di sensibilizzazione, formazione e sostegno nei confronti di tutte le persone che intendono intraprendere questo cammino;
- attività di tempo libero mirata alla socializzazione;
- attività di educazione fisica;
- attività per un primo approccio all'informatica, all'arte di comunicazione linguistica e fisica;
- sostegno alle famiglie delle persone non autosufficienti sotto l'aspetto psicologico, giuridico, morale e finanziario.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione di Volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 - AMMISSIONE

Sono associati dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere

inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Tutti possono accedere all' Organizzazione senza distinzioni pratiche o confessionali.

La possibilità di diventare associato è aperta a tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il titolo di associato spetta solo a coloro che sono stati ammessi, con tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto, per questa qualifica.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

L'ammissione è a tempo indeterminato, salvo quando indicato nell'articolo 9.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Gli associati dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo ART. 33;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'Organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo;
- assumere un comportamento, verso gli altri associati e all'esterno dell'Organizzazione, improntato a correttezza e spirito di collaborazione;

- impegnarsi, qualora non muniti di requisiti ed esperienze personali specifici, a seguire i corsi e la formazione attraverso l'affiancamento di volontari dell' Organizzazione.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8 - VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall' Organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato, che tenga un comportamento in contrasto con le direttive impartite dal Consiglio Direttivo o contravvenga gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o rechi grave pregiudizio all'attività dell' Organizzazione, può essere escluso dall'Organizzazione, fatto salvo le garanzie previste dall'art. 24 del Codice Civile.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona interessata. L'esclusione del socio avrà effetto solo qualora alla delibera del Consiglio Direttivo faccia seguito la ratifica, con voto segreto, dell'Assemblea Generale ordinaria degli associati che viene convocata per decidere su tale questione entro trenta giorni dalla riunione consiliare.

Tali deliberazioni sono comunicate adeguatamente all'associato.

Contro l'esclusione la persona interessata può proporre appello al Collegio dei Probiviri nel termine di cinque giorni dalla comunicazione scritta del provvedimento di esclusione. Può altresì ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

L'associato che non abbia corrisposto la quota associativa, se prevista, o per un anno non abbia svolto alcuna attività si considera receduto.

**ART. 10 - GLI ORGANI SOCIALI**

Sono organi dell'Organizzazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di Revisione;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 12 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio, preventivo e consuntivo, e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**ART. 13 - CONVOCAZIONE**

L'Assemblea è convocata dal Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Si riunisce anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'eventuale data di seconda convocazione. E' spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione.

ART. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli associati consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria viene convocata per deliberare sui seguenti punti:

- sulle modifiche statutarie;
- sullo scioglimento del Consiglio Direttivo;
- sullo scioglimento dell' Organizzazione, sulla liquidazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Le deliberazioni per la modifica dello statuto dell' Organizzazione e per lo scioglimento del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di 3/4 (tre quarti) degli associati, presenti in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; le deliberazioni per lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di Consiglieri variabile da cinque a undici, tra i quali il Consiglio direttivo medesimo poi nomina il Presidente, Il Vice Presidente e il Segretario.

Esso è eletto dall'Assemblea ed i suoi componenti, eletti tra gli associati,

rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts), qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- delibera in merito alla quota sociale annuale e al suo importo

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l' Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea dei Soci.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca, presiede e dirige il Consiglio Direttivo; presiede e dirige l'Assemblea e redige annualmente una relazione sull'attività

dell'Organizzazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Segretario che svolge anche attività di cassiere.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni e assumerà anche la rappresentanza legale dell' Organizzazione per il periodo necessario.

Nel caso in cui l'impossibilità del Presidente a svolgere pienamente le sue funzioni si protragga per oltre due mesi, diventi definitiva oppure lo stesso decida di rinunciare all'incarico, vengono svolte nuove elezioni entro due mesi dalla data nella quale il Presidente ha comunicato formalmente, a mezzo raccomandata A/R o mediante dichiarazione verbalizzata nel corso della riunione del Consiglio Direttivo, la sua impossibilità definitiva o la rinuncia all'incarico. Nei casi in cui il Presidente sia impossibilitato allo svolgimento delle sue funzioni per oltre due mesi il termine per lo svolgimento delle nuove elezioni decorre dal compiersi di detto periodo. Nel frattempo e fino alla proclamazione del nuovo Presidente, le funzioni presidenziali saranno svolte dal Vicepresidente.

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo è invece obbligatorio e distinto dall'organo di controllo quando è istituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare.

In tal caso è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea Generale dell' Organizzazione. Esso ha il compito di comporre e decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell' Organizzazione e/o tra gli associati stessi.

Il Collegio alla sua prima riunione elegge il proprio Presidente. Questi indice le riunioni del Collegio e cura la redazione e la conservazione dei verbali.

ART. 21 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative, se previste;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

ART. 22 - BENI

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

**ART. 24 - BILANCIO**

I bilanci preventivo e consuntivo dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e vengono approvati dall'Assemblea Ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Il bilancio consuntivo è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso devono essere affissi presso la sede dell' Organizzazione e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito dell' Organizzazione.

ART. 25 - BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 26 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 27 - PERSONALE RETRIBUITO

L'Organizzazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 - RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione di Volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 30 - ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da

responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 31 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 32 - LIBRI SOCIALI

L' Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Organizzazione, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo con raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 34 - NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts), che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.

L'acronimo "ETS" potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

REGISTRATO A CONEGLIANO addì 11.03.2021
 al n. 652 serie III Riscossi € 1
 (Euro) ATTO ESLENTE 1

L'ASSISTENTE
 Stefano Sperotto

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo Franzoso

Stefano Sperotto

